CAMERA DEI DEPUTATI N. 1330

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CATALDO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 29 gennaio 1980

Modifica delle norme concernenti il ritardo della prestazione del servizio alle armi da parte di studenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore o equipollenti

COLLEGHI DEPUTATI ! — L'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, prevede al secondo comma che il ritardo della prestazione del servizio alle armi per gli studenti delle Università e degli istituti di istruzione superiore o equipollenti possa essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea, aumentato di un anno.

Ciò vuol dire che gli studenti universitari che non conseguono la laurea con il ritardo massimo di un anno rispetto al tempo previsto, sono costretti a prestare il servizio militare. È noto che la situazione degli atenei italiani consente di constatare che gli studenti che si laureano in corso o con un solo anno di fuori corso rappresentano mediamente meno del 20 per cento degli iscritti. Ciò si verifica in particolare nelle facoltà scientifiche in cui, da anni, si sostiene la necessità di aumentare la durata legale di alcuni corsi di laurea ritenuti più difficoltosi. La norma sopra ricordata tronca le carriere di studio proprio allorché esse si approssimano alla conclusione, e pertanto è opportuno che venga modificata. Si propone il ripristino della normativa contenuta nell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che fissava scadenze diverse a seconda della durata del corso di laurea, senza altre condizioni se non il proseguimento degli studi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della difesa può concedere, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o Istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni.

I militari anzidetti che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dalle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), purché si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

2) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purché, in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;

3) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro Istituto superiore;

4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale o per sostenere gli esami di Stato.

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi è elevato:

1) fino al ventinovesimo anno di età, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;

2) fino al trentesimo anno di età per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.